

ricerca e d'informazione nel settore del tabacco greggio; che è inoltre opportuno utilizzare l'aiuto specifico non solo per aiutare le associazioni di produttori a svolgere i nuovi compiti di gestione loro affidati, ma per finanziare altresì azioni intese a migliorare il rispetto dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia e Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio concesso per tali tabacchi a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.»

3) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato,

e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— “produttori”: i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

— “impresa di prima trasformazione”: qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

— “prima trasformazione del tabacco”: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

— impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

— impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

— l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

5. Qualora le sue strutture lo giustificano, lo Stato membro può applicare un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, che concerne l'insieme dei contratti di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.